

“Per la Scuola della Repubblica”

Tel. 06 3337437 — telefax 06 3723742

e-mail scuolarep@tin.it

sito www.scuolaecostituzione.it

In uno Stato democratico in una società multietnica e multiculturale nelle scuole non c'è posto più per un insegnamento confessionale della religione può servire un'informazione sui fatti e fenomeni religiosi.

Nel breve volgere di pochi mesi il tema dell'insegnamento della religione cattolica (irc) nelle scuole è tornato ad essere di grande attualità.

Hanno contribuito una sentenza del Tar che ripristina la legalità nella presenza e nel ruolo degli Insegnanti di religione cattolica e la pubblicazione della Lettera circolare n. 520/2009 della Congregazione vaticana per l'Educazione Cattolica a tutti i presidenti delle Conferenze episcopali del mondo nella primavera scorsa e diffusa il 9 settembre, che rivendica la necessità dell'insegnamento della religione nelle scuole e, per di più, il suo carattere confessionale cattolico.

Il Tar chiamato a pronunciarsi sulla norma introdotta dal ministro Fioroni e confermata dalla ministra Gelmini che consente ai docenti di religione cattolica di proporre crediti scolastici in sede di scrutinio finale, ne ha sentenziato l'illegittimità. Il carattere particolare di tale insegnamento, la cui frequenza oltre ad essere facoltativa attiene ai convincimenti personali e scelte di coscienza, esclude la possibilità di attribuire crediti a chi la frequenta, per di più lo Stato “non può conferire ad una determinata confessione una posizione dominante violando il pluralismo ideologico e religioso”. Non accettando queste motivazioni la ministra Gelmini ha presentato ricorso al Consiglio di Stato Contro questa sentenza.

Nella lettera della Congregazione vaticana datata 5 maggio 2009, si afferma che *l'educazione scolastica o è anche religiosa o non è* perché mancherebbe l'attenzione alla “dimensione morale e religiosa della persona” e che deve comprendere necessariamente l'insegnamento della religione, anzi, esclusivamente di quella cattolica.

La sua divulgazione, a quattro mesi dalla sua emanazione, assume una particolare rilevanza nel nostro Paese perché, mentre può sembrare un indiretto sostegno alle iniziative della ministra Gelmini, di fatto rafforza le posizioni di quanti nel mondo cattolico, e non, intendono rimettere in discussione la facoltatività dell'irc avviando intanto un'interpretazione restrittiva della normativa vigente.

Temo che stia iniziando il declino della progressiva confessionalizzazione della scuola pubblica, favorita dall'attuale regime dualistico che affida alla Scuola la formazione culturale e alla Chiesa quella etica e religiosa fondata sull'equivoco che solo da questa possa scaturire la risposta alla domanda di senso di cui i giovani sono portatori.

La trasformazione, infatti, della società italiana, avviata a diventare multietnica e multiculturale, mentre contribuisce ad evidenziare ormai sempre più chiaramente la tante volte denunciata incompatibilità dell'irc con la laicità dello Stato, esige che la scuola diventi effettivamente la sede in cui si forma una coscienza comune fondata su valori condivisi.

Questi non possono essere che quelli definiti nella Costituzione specie nei suoi primi articoli, proposti attraverso un processo formativo fondato sulla cultura della laicità nella quale le diverse opzioni ideali e religiose hanno pari dignità” in forza del diritto delle persone, che le professano, alla pari dignità sociale, come recita l'art. 3 della Costituzione.

In quest'ottica non c'è posto per un insegnamento specifico della religione e diventa fuorviante discettare sull'eventuale sostituzione di quello confessionale esistente con materie quali la storia delle religioni..

Ai fatti e fenomeni religiosi vanno certo dedicati attenzione e spazio, ma nella consapevolezza che nella scuola i contenuti culturali hanno una funzione formativa: non è una sede accademica con esigenze di insegnamenti specialistici. Si può perciò offrirne la conoscenza all'interno di diverse discipline e secondo una didattica affidata alla collegialità e alla libertà d'insegnamento, cardini di una scuola autenticamente democratica, anche attraverso confronti diretti programmabili con esponenti di diverse religioni.

Se non si è condizionati dalla convinzione che la "religione" è una dimensione "naturale" dell'avventura umana svelata nelle "religioni", e dall'esigenza identitaria di giustificare la "continuità" delle istituzioni, che ne hanno organizzato i fedeli, e garantiscono la coerenza delle diverse teologie, è facile riconoscere che attenzione e spazio per i miti, le filosofie, le teologie, le ideologie, con cui i popoli si sono rappresentati e si rappresentano la realtà, vanno individuati nell'insegnamento della storia, dell'antropologia, della sociologia.

Per l'immediato, però, è necessario riaffermare la normativa che regola l'insegnamento della religione cattolica previsto dal Nuovo Concordato, definita dall'Intesa fra Governo e Conferenza episcopale italiana, sia dalle Intese costituzionali con le confessioni religiose non cattoliche, confermata e corretta dalle Sentenze della Corte costituzionale e da pronunciamenti della giustizia amministrativa.

Essa impone la piena facoltatività dell'irc che non può essere ridotta a opzionalità. Nessun obbligo può ricadere infatti su coloro che non scelgono l'irc, bensì essi hanno il diritto di scegliere liberamente un'alternativa fra le quattro che ogni scuola è tenuta ad assicurare: un'attività didattica di pari dignità, seppure non disciplina curricolare; lo studio individuale assistito; lo studio individuale libero; la possibilità di assentarsi dalla scuola. Trattandosi di diritti è obbligo dall'amministrazione scolastica di assicurarne la fruibilità. Alle purtroppo frequenti violazioni arbitrarie di quest'obbligo nel passato si aggiunge quest'anno l'alibi della scarsità di personale scolastico da destinare ad adempiere a quell'obbligo.

Essa impone altresì precisi limitazioni all'esercizio del diritto dovere dei docenti religione cattolica all'interno dei Consigli di classe dei quali fanno parte a pieno titolo: possono esprimere giudizi e proporre valutazione per i soli alunni che si avvalgono dell'irc, ma il loro giudizio non può essere determinante per la promozione o bocchatura di questi alunni; non possono proporre l'attribuzioni crediti scolastici per tali alunni.